

TESTO INTEGRATO

**DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE
DELL'ATTIVITÀ DI MISURA ELETTRICA**

(Testo Integrato Misura Elettrica – TIME)

2020-2023

Versione approvata con deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL

SOMMARIO

PARTE I ASPETTI GENERALI	5
TITOLO 1 Definizioni e principi generali	5
Articolo 1 Definizioni.....	5
Articolo 2 Ambito di applicazione.....	9
PARTE II DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MISURA ELETTRICA	10
TITOLO I Punti di misura di clienti finali e produttori	10
Articolo 3 Individuazione dei punti di misura di connessione	10
Articolo 4 Individuazione dei punti di misura di generazione.....	11
Articolo 5 Individuazione dei punti di misura di consumo.....	12
Articolo 6 Soggetti responsabili nel caso di punti di prelievo ai fini della misura.....	12
Articolo 7 Soggetti responsabili nel caso di punti di immissione pura ai fini della misura	13
Articolo 8 Il caso delle utenze con più punti di connessione.....	14
Articolo 9 Ulteriori disposizioni in merito alle responsabilità delle operazioni afferenti l'attività di misura elettrica	15
Articolo 10 Servizio di misura.....	16
Articolo 11 Disposizioni relative alle apparecchiature di misura di energia elettrica afferenti ai punti di connessione in altissima, alta e media tensione	17
Articolo 12 Disposizioni relative alle apparecchiature di misura di energia elettrica afferenti ai punti di connessione in bassa tensione	17
Articolo 13 Disposizioni ulteriori relative alle operazioni di misura	18
Articolo 14 Rilevazione dei dati di misura	19
Articolo 15 Procedura di autolettura.....	20
Articolo 16 Ricostruzione dei dati di misura	21
TITOLO II Punti di misura di interconnessione	22
Articolo 17 Individuazione dei punti di misura di interconnessione	22
Articolo 18 Soggetti responsabili delle operazioni afferenti l'attività di misura elettrica nel caso di punti di interconnessione	22

Articolo 19 Disposizioni relative alle apparecchiature di misura afferenti ai punti di interconnessione.....	23
TITOLO III Disponibilità dei dati di misura	24
Articolo 20 Utilizzo dei dati di misura	24
Articolo 21 Messa a disposizione dei dati di misura al gestore del sistema di trasmissione	24
Articolo 22 Messa a disposizione dei dati di misura alle imprese distributrici	24
Articolo 23 Messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto e al SII ...	25
Articolo 24 Messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata al GSE.....	27
Articolo 25 Stima dei dati di misura	27
Articolo 26 Archiviazione dei dati di misura.....	28
TITOLO IV indennizzi automatici	28
Articolo 27 Indennizzi automatici relativi alla messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata	28
Articolo 28 Indennizzi automatici relativi alla qualità dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata	29
Articolo 29 Casi di mancata corresponsione	30
PARTE III DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE TARIFFARIA DELL'ATTIVITÀ DI MISURA ELETTRICA	31
TITOLO I Regolazione tariffaria del servizio di misura	31
Articolo 30 Obblighi informativi in capo agli esercenti	31
Articolo 31 Definizione e pubblicazione delle tariffe di misura.....	31
Articolo 32 Richieste di rettifica.....	32
Articolo 33 Tariffa obbligatoria per il servizio di misura.....	32
Articolo 34 Tariffa per il servizio di misura in relazione ai punti di misura di utenza...33	33
Articolo 35 Tariffa di misura nel caso dei punti di misura di interconnessione.....	33
Articolo 36 Corrispettivi applicati in assenza del misuratore	33
Articolo 37 Tariffa di riferimento per il servizio di misura	33
Articolo 38 Aggiornamento delle componenti della tariffa di riferimento e della tariffa obbligatoria relative al servizio di misura.....	34
Articolo 39 Remunerazione riconosciuta agli investimenti per le operazioni di misura	37

Articolo 40 Perequazione dei ricavi di misura per i punti di prelievo ai fini della misura in bassa tensione	37
Articolo 41 Promozione delle aggregazioni delle imprese distributrici	38
SCHEDA 1 - ARTICOLO 41 - Promozione delle aggregazioni delle imprese distributrici	39

PARTE I
ASPETTI GENERALI

TITOLO I
DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento vengono utilizzati i seguenti acronimi:
- a) **Autorità:** l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 - b) **Cassa:** la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 - c) **GSE:** il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
 - d) **NPR2:** il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2023;
 - e) **Sistema Informativo Integrato** o SII: sistema informativo istituito, con la legge 129/10, presso l’Acquirente Unico S.p.A. per gestire i flussi informativi fra i soggetti che partecipano ai mercati dell’energia elettrica e del gas secondo le regole e i procedimenti definiti dall’Autorità;
 - f) **Terna:** la società Terna S.p.A. che opera, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 93/11, come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 79/99;
 - g) **TIC** è il Testo Integrato Connessioni, Allegato C alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL ;
 - h) **TICA** è il Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), approvato con deliberazione 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, come successivamente modificato e integrato;
 - i) **TIF** è il Testo Integrato Fatturazione, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/COM;
 - j) **TIQE** è il Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica aggiornato per il periodo 2020-2023, approvato con la deliberazione con la deliberazione 23 dicembre 2019, 566/2019/R/EEL;
 - k) **TIS** è il Testo Integrato Settlement, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato;
 - l) **TISDC** è il Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi, approvato con la deliberazione 12 novembre 2015, 539/2015/R/EEL, come successivamente modificato e integrato;
 - m) **TISSPC** è il Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo: approvato con deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/EEL, come successivamente modificato e integrato
 - n) **TIT** è il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica - disposizioni per il periodo

2020-2023: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL ;

- o) **TIUC** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione, approvato con deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM, come successivamente modificato e integrato;
- p) **TIWACC** è l’allegato alla deliberazione 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM, come successivamente modificato e integrato, recante i criteri per la determinazione dell’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021.

1.2 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al TIT, al TISSPC, al TISDC, al TICA, al TIC, al TIS, al TIUC, nonché le definizioni eventualmente sostitutive delle predette ai fini del presente provvedimento formulate come segue:

- a) **apparecchiatura di misura:** l’insieme delle apparecchiature necessarie per garantire l’effettuazione delle misure e l’acquisizione dei dati di misura di potenza ed energia elettrica. Comprende il misuratore e, ove necessari, i riduttori di tensione (TV) e i riduttori di corrente (TA), i dispositivi di elaborazione, registrazione e telecomunicazione delle misure di energia elettrica, nonché il cablaggio, il software e tutti gli altri equipaggiamenti necessari per garantire la trasmissione delle misure di energia elettrica;
- b) **attività di misura elettrica:** l’attività finalizzata a effettuare e rendere disponibili le misure dell’energia elettrica e della potenza, attive e reattive, relative alle unità di produzione e alle unità di consumo connesse, anche indirettamente, alle reti di distribuzione e di trasmissione, e relative alle interconnessioni tra reti. Tale attività comprende le operazioni organizzative e di elaborazione, informatiche e telematiche, relative all’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, alla gestione dei dati di misura e alle operazioni di natura commerciale sui misuratori, sia laddove la sorgente di tali dati è un’apparecchiatura di misura, sia laddove la determinazione di tali dati è ottenuta convenzionalmente tramite l’applicazione di algoritmi numerici;
- c) **autolettura:** la rilevazione da parte del cliente finale con conseguente comunicazione al venditore delle misure espresse dal misuratore;
- d) **cliente finale:** persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione e che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con l’obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti o linee private;
- e) **Codice di rete:** il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, predisposto in conformità a quanto previsto nel D.P.C.M. 11 maggio 2004 in materia di unificazione tra proprietà e gestione della rete e sulla base delle direttive dell’Autorità di cui alla deliberazione 250/04;

- f) **dati di misura:** le misure elettriche elaborate e validate da un soggetto abilitato;
- g) **gestore del sistema di trasmissione:** la società Terna;
- h) **gestore di rete:** il gestore di una rete con obbligo di connessione di terzi, titolare di una concessione per l'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione. Può coincidere con l'impresa distributrice o con il gestore del sistema di trasmissione;
- i) **impresa distributrice:** ogni gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- j) **misuratore:** un dispositivo funzionale alle misure elettriche, destinato a misurare l'energia elettrica attiva e, ove previsto, l'energia reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo, nonché la potenza attiva e, ove previsto, la potenza reattiva;
- k) **misuratore 1G:** un misuratore elettronico di energia elettrica in bassa tensione non conforme ai requisiti della deliberazione 87/2016/R/EEL;
- l) **misuratore 2G:** misuratore di energia elettrica in bassa tensione conforme ai requisiti della deliberazione 87/2016/R/EEL;
- m) **messa in servizio di un misuratore 2G:** è il momento in cui il misuratore 2G è reso disponibile alle funzioni di telelettura e di telegestione;
- n) **messa a regime di un misuratore 2G:** è il momento in cui la cabina MT/BT che alimenta il misuratore 2G è messa a regime in conformità ai criteri A e B del punto C-1.01 dell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL;
- o) **misure elettriche:** i valori di energia elettrica e della potenza elettrica attiva e, ove previsto, di energia e potenza reattiva, ottenuti da un'apparecchiatura di misura;
- p) **operazioni di gestione dei dati di misura:** le operazioni finalizzate a garantire, ai soggetti aventi titolo, la disponibilità dei dati di misura utilizzabili ai fini dello svolgimento dei servizi regolati. Sono qui ricomprese le operazioni necessarie alla raccolta, alla validazione, alla registrazione e all'eventuale stima, ricostruzione, rettifica e messa a disposizione dei dati di misura medesimi ai soggetti interessati; rientrano in queste operazioni anche l'installazione e la manutenzione dei concentratori, dei relativi dispositivi di telecomunicazione e del sistema di telegestione dei misuratori;
- q) **operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura:** le operazioni finalizzate a garantire la disponibilità e il buon funzionamento delle apparecchiature di misura necessarie per rendere disponibili le misure elettriche previste dalla regolazione vigente e comprendono la messa in loco, l'installazione, la parametrizzazione e la messa in servizio delle apparecchiature di misura, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento delle stesse, l'eventuale ripristino delle funzionalità o sostituzione e l'accessibilità delle misure presso i misuratori al soggetto responsabile della gestione dei dati di misura;
- r) **operazioni di natura commerciale** sul misuratore: gli interventi, diretti o indiretti, conseguenti a modifiche contrattuali o a gestioni del rapporto

- commerciale che non richiedano la sostituzione del misuratore di energia elettrica. Sono esclusi gli interventi di sospensione, riattivazione e distacco;
- s) **produttore di energia elettrica o produttore:** persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione. È l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;
 - t) **punto di connessione:** il confine fisico, tra una rete elettrica e l'impianto dell'utente della rete elettrica, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. Ai fini dell'attività di misura elettrica il predetto punto può essere definito come un:
 - t1) **punto di prelievo ai fini della misura:** un punto di connessione, nella titolarità di un cliente finale, attraverso il quale avvengono anche prelievi di energia elettrica diversi da quelli finalizzati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione o a soddisfare consumi a essi equiparati;
 - t2) **punto di immissione pura ai fini della misura:** un punto di connessione, nella titolarità del produttore, asservito esclusivamente a impianti di produzione attraverso il quale avvengono le immissioni di energia elettrica in rete e i soli prelievi finalizzati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione o a soddisfare consumi a essi equiparati;
 - u) **punto di interconnessione:** il confine fisico, tra due reti elettriche, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica;
 - v) **punto di misura:** un punto sulla rete elettrica o sull'impianto di utenza a cui è associata una misura. Ogni punto di misura può essere un:
 - v1) **punto di misura teorico:** il punto fisico in corrispondenza del quale dovrebbe essere installata un'apparecchiatura di misura affinché siano possibili le misure elettriche necessarie per l'applicazione delle disposizioni normative e regolatorie vigenti;
 - v2) **punto di misura effettivo:** il punto fisico in cui viene effettivamente installata l'apparecchiatura di misura;
 - w) **punto di misura di interconnessione:** un punto di misura, nella titolarità di un gestore di rete, che rileva ai fini delle misure elettriche in un punto di interconnessione tra reti elettriche;
 - x) **punto di misura di utenza:** un punto di misura presso l'utente finale, sia esso un cliente finale o un produttore. A sua volta, il punto di misura di utenza può essere un punto di misura di connessione, oppure un punto di misura di consumo, oppure un punto di misura di generazione. In particolare:
 - x1) **punto di misura di connessione:** un punto di misura, nella titolarità di un produttore o di un cliente finale, che rileva ai fini delle misure elettriche delle immissioni e dei prelievi di un'utenza;
 - x2) **punto di misura di consumo:** un punto di misura, nella titolarità di un cliente finale, che rileva ai fini delle misure elettriche dei consumi di un'utenza;

- x3) **punto di misura di generazione:** un punto di misura, nella titolarità di un produttore, che rileva ai fini delle misure elettriche della produzione;
- y) **rete rilevante:** l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione;
- z) **servizio di misura:** il servizio, erogato dalle imprese distributrici, avente a oggetto l'attività di misura elettrica;
- aa) **utente della rete elettrica:** un cliente finale o un produttore;
- bb) **venditore:** la controparte commerciale del cliente finale nell'ambito del contratto di fornitura di energia elettrica; può essere, alternativamente, un venditore sul mercato libero di energia elettrica o un venditore dei regimi di tutela.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente Allegato reca le disposizioni aventi a oggetto l'attività di misura elettrica.
- 2.2 L'attività di misura elettrica si compone delle operazioni relative a:
 - a) installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura;
 - b) gestione dei dati di misura;
 - c) interventi di natura commerciale sul misuratore.L'attività di misura elettrica, nella sua interezza o separatamente per ciascuna operazione da cui è composta, viene effettuata nella responsabilità dei soggetti di cui alla Parte II, Titolo I, in relazione ai punti di misura di utenza, ovvero dei soggetti di cui alla Parte II, Titolo II, in relazione ai punti di misura di interconnessione.
- 2.3 I dati di misura ai fini dell'applicazione della regolazione vigente sono quelli rilevati in corrispondenza dei punti di misura teorici definiti nel presente provvedimento. Le apparecchiature di misura, in generale, devono essere installate nei punti di misura teorici. Qualora ciò non fosse possibile, i punti di misura effettivi sono individuati sulla base di scelte volte a ottimizzare l'entità e il costo degli interventi necessari.
- 2.4 Qualora i punti di misura effettivi non coincidano con i punti di misura teorici, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura definisce opportuni algoritmi affinché il dato di misura rilevato nel punto di misura effettivo possa essere riportato al relativo punto di misura teorico. Tali algoritmi, redatti secondo i criteri riportati nella specifica tecnica di misura di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera o), del TICA e definiti di concerto con il gestore di rete qualora quest'ultimo non coincida con il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura, includono coefficienti atti a tenere conto delle eventuali perdite di rete e di

trasformazione presenti nel tratto compreso tra il punto di misura effettivo e il punto di misura teorico.

- 2.5 Nelle more del completamento della specifica tecnica di misura di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera o), del TICA, gli algoritmi di cui al comma 2.4 nonché le altre informazioni in essa contenute sono definiti dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura di concerto con il gestore di rete qualora diverso.
- 2.6 Ciascun misuratore che consenta la rilevazione oraria o per fascia oraria delle grandezze elettriche è sincronizzato con un unico riferimento nazionale messo a disposizione dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica e a cura del soggetto responsabile della gestione dei dati di misura.

PARTE II
DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MISURA
ELETRICA

TITOLO I
PUNTI DI MISURA DI CLIENTI FINALI E PRODUTTORI

Articolo 3

Individuazione dei punti di misura di connessione

- 3.1 Il punto di misura teorico di connessione coincide con il punto di connessione.
- 3.2 Il punto di misura effettivo di connessione, qualora non coincida con il punto di misura teorico di connessione, deve essere autorizzato dal soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale e deve rispettare i seguenti criteri di localizzazione:
 - a) le apparecchiature di misura devono essere installate, per quanto possibile e compatibilmente con l'economicità e l'efficienza delle installazioni, nelle immediate vicinanze del punto di connessione, anche se in posizione non direttamente accessibile per il gestore di rete in assenza dell'utente della rete elettrica;
 - b) nel caso di proprietà recintate, le apparecchiature di misura possono essere localizzate al limite della proprietà in idoneo manufatto, con diretto accesso da strada aperta al pubblico.
- 3.3 Nel caso di clienti finali in bassa tensione il punto di misura effettivo di connessione coincide con il punto di connessione.
- 3.4 Nel caso di edifici con più unità immobiliari, i punti di misura effettivi di connessione in bassa tensione possono essere centralizzati in un apposito vano, ovvero collocati presso le singole unità immobiliari.

- 3.5 Nel caso in cui l'installazione delle apparecchiature di misura richieda opere che ricadono nell'ambito delle proprietà condominiali, i permessi e le autorizzazioni devono essere messi a disposizione da parte dell'utente della rete elettrica.

Articolo 4

Individuazione dei punti di misura di generazione

- 4.1 Il punto di misura teorico di generazione viene individuato, ove necessario ai fini del rispetto della normativa e della regolazione vigente, in funzione delle finalità della misura dell'energia elettrica prodotta. In generale, nel caso di impianti fotovoltaici è il più vicino possibile agli apparati di conversione della corrente da continua ad alternata (uno o più inverter), mentre nel caso degli altri impianti di produzione è il più vicino possibile ai morsetti del generatore.
- 4.2 Il punto di misura effettivo di generazione, qualora non coincida con il punto di misura teorico di generazione, deve essere autorizzato dal soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale e deve essere individuato sulla base di scelte volte a ottimizzare l'entità e il costo degli interventi necessari, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
- a) le relative apparecchiature di misura sono poste all'interno della proprietà del produttore o al confine di tale proprietà, secondo quanto indicato dal medesimo produttore. Nel primo caso il produttore si impegna a consentire l'accesso alle apparecchiature di misura al personale del gestore di rete per l'espletamento delle attività di propria competenza;
 - b) il posizionamento delle apparecchiature di misura è tale da assicurare al gestore di rete la possibilità di adempiere ai propri obblighi in condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 81/08, senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali per l'accesso alle apparecchiature di misura.
- 4.3 Non sono ammesse, da parte del responsabile dell'operazione di gestione dei dati di misura, correzioni ai dati di misura ulteriori rispetto a quanto ottenuto in esito agli algoritmi di cui al comma 2.4.
- 4.4 Nel caso di impianti di produzione per i quali la misura dell'energia elettrica prodotta coincide con la misura dell'energia elettrica immessa in rete, il punto di misura di generazione coincide con il punto di misura di connessione, fatte salve esplicite richieste da parte del produttore. Non è quindi necessario installare più apparecchiature di misura.
- 4.5 Nel caso in cui più impianti di produzione o più unità di produzione condividano un unico punto di connessione, pur in presenza di un unico punto di misura di connessione, il responsabile dell'operazione di gestione dei dati di misura raccoglie, registra e valida le misure dell'energia elettrica prodotta e dell'energia elettrica immessa da ciascun impianto di produzione o da ciascuna unità di produzione,

utilizzando gli algoritmi di misura definiti nella specifica tecnica di misura di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera o), del TICA. Tali disposizioni trovano applicazione anche nel caso in cui sia necessario distinguere l'energia elettrica immessa tra più sezioni che compongono il medesimo impianto di produzione.

- 4.6 Nei casi di cui al comma 4.5 e nei casi di potenziamento di un impianto di produzione, il responsabile dell'operazione di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura installa il minor numero possibile di apparecchiature di misura al fine di disporre dei dati di misura necessari per l'applicazione della normativa vigente.

Articolo 5

Individuazione dei punti di misura di consumo

- 5.1 Il punto di misura teorico di consumo viene individuato, ove necessario ai fini del rispetto della normativa e della regolazione vigente, in funzione delle finalità della misura dell'energia elettrica consumata, tenendo altresì conto di quanto previsto dall'articolo 23 del TISSPC nel caso di altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC) caratterizzati dalla presenza di più unità di consumo.
- 5.2 Il punto di misura effettivo di consumo non deve essere necessariamente individuato nei casi in cui la misura dell'energia elettrica consumata può essere calcolata, dal responsabile dell'operazione di gestione dei dati di misura, tramite opportuni algoritmi, a partire dai dati di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata.
- 5.3 Il punto di misura effettivo di consumo, qualora necessario e qualora non coincida con il punto di misura teorico di consumo, è individuato sulla base di scelte volte a ottimizzare l'entità e il costo degli interventi necessari e deve essere autorizzato dal soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale.

Articolo 6

Soggetti responsabili nel caso di punti di prelievo ai fini della misura

- 6.1 Per ogni punto di prelievo ai fini della misura è necessario individuare un punto di misura di connessione, mentre, ove necessario, occorre individuare uno o più punti di misura di generazione e/o di consumo.
- 6.2 Nel caso di connessione su rete di bassa tensione, in relazione ai punti di misura di connessione, di generazione e di consumo, il soggetto responsabile di tutte le operazioni che costituiscono l'attività di misura elettrica è l'impresa distributrice.
- 6.3 Nel caso di connessione su rete di media tensione:

- a) in relazione ai punti di misura di connessione e di consumo, il soggetto responsabile di tutte le operazioni che costituiscono l'attività di misura elettrica è l'impresa distributrice;
 - b) in relazione ai punti di misura di generazione, il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura è il produttore, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è l'impresa distributrice.
- 6.4 Nel caso di connessione su rete rilevante:
- a) in relazione ai punti di misura di connessione e di consumo, il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura è il gestore di rete, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è il gestore del sistema di trasmissione;
 - b) in relazione ai punti di misura di generazione, il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura è il produttore, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è il gestore del sistema di trasmissione.

Articolo 7

Soggetti responsabili nel caso di punti di immissione pura ai fini della misura

- 7.1 Per ogni punto di immissione pura ai fini della misura è necessario individuare un punto di misura di connessione, mentre, ove necessario, occorre individuare uno o più punti di misura di generazione e/o di consumo.
- 7.2 Nel caso di connessione su rete di bassa tensione, in relazione ai punti di misura di connessione, di generazione e di consumo, il soggetto responsabile di tutte le operazioni che costituiscono l'attività di misura elettrica è l'impresa distributrice.
- 7.3 Nel caso di connessione su rete di media tensione, in relazione ai punti di misura di connessione, di generazione e di consumo, il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura è il produttore, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è l'impresa distributrice.
- 7.4 Nel caso di connessione su rete rilevante, in relazione ai punti di misura di connessione, di generazione e di consumo, il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura è il produttore, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è il gestore del sistema di trasmissione.

Articolo 8

Il caso delle utenze con più punti di connessione

- 8.1 Nel caso di un'utenza caratterizzata dalla presenza di più punti di connessione alla rete elettrica, il punto di connessione principale è definito, in generale, come il punto di connessione al più alto livello di tensione. In presenza di più punti di connessione al medesimo livello di tensione, il punto di connessione principale è individuato utilizzando i seguenti criteri in ordine di priorità:
- a) se almeno uno dei punti di connessione al medesimo livello di tensione è un punto di connessione alla rete di trasmissione, quest'ultimo è il punto di connessione principale;
 - b) se i punti di connessione al medesimo livello di tensione insistono su reti di distribuzione di diverse imprese distributrici, il punto di connessione principale è quello con il maggior valore di potenza disponibile.
- 8.2 Nel caso di un'utenza caratterizzata dalla presenza di più punti di connessione alla rete elettrica, tra loro interconnessi circuitalmente, ai fini della definizione delle responsabilità delle diverse operazioni sui vari punti di connessione:
- a) se vi è almeno un punto di connessione, sia esso principale o meno, classificabile come punto di prelievo ai fini della misura, tutti i punti di connessione sono classificati come punti di prelievo ai fini della misura;
 - b) qualora non vi sia alcun punto di connessione classificabile come punto di prelievo ai fini della misura, tutti i punti di connessione vengono classificati come punti di immissione pura.
- 8.3 Nel caso in cui i punti di connessione siano punti di immissione pura:
- a) il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è:
 - nel caso in cui il punto di connessione principale sia su rete di distribuzione in bassa tensione:
 - i) per i punti di misura di connessione, il gestore della rete su cui insiste il singolo punto di connessione;
 - ii) per i punti di misura di generazione o di consumo, il gestore della rete su cui insiste il punto di connessione principale;
 - il produttore in tutti i casi diversi dal precedente alinea;
 - b) il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale è, per tutti i punti di misura:
 - il gestore del sistema di trasmissione qualora il punto di connessione principale sia su rete rilevante;
 - l'impresa distributtrice su cui insiste il punto di connessione principale in tutti gli altri casi.
- 8.4 Nel caso in cui i punti di connessione siano punti di prelievo:
- a) il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è:

- il gestore della rete su cui insiste il singolo punto di connessione in relazione ai punti di misura di connessione;
 - il gestore di rete su cui insiste il punto di connessione principale in relazione ai punti di misura di consumo;
 - il gestore di rete su cui insiste il punto di connessione principale in relazione ai punti di misura di generazione nel solo caso in cui il punto di connessione principale è su rete di distribuzione in bassa tensione;
 - il produttore in relazione ai punti di misura di generazione qualora il punto di connessione principale sia in media, alta o altissima tensione;
- b) il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale è, per tutti i punti di misura:
- il gestore del sistema di trasmissione qualora il punto di connessione principale sia su rete rilevante;
 - l'impresa distributrice su cui insiste il punto di connessione principale in tutti gli altri casi.

Articolo 9

Ulteriori disposizioni in merito alle responsabilità delle operazioni afferenti l'attività di misura elettrica

- 9.1 Nei casi in cui la responsabilità delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, in relazione a un determinato punto di misura effettivo, sia assegnata a soggetti diversi da quelli a cui era attribuita ai sensi della regolazione previgente, questi ultimi mantengono la responsabilità di tali operazioni fino alla sostituzione completa delle apparecchiature di misura relative al predetto punto.
- 9.2 Nei casi in cui la responsabilità delle operazioni di gestione dei dati di misura, in relazione a un determinato punto di misura effettivo, sia assegnata a soggetti diversi da quelli a cui era attribuita ai sensi della regolazione previgente, questi ultimi mantengono la responsabilità di tali operazioni in relazione alle stime, ricostruzioni, rettifiche e alla conseguente messa a disposizione dei dati di misura afferenti ai periodi temporali durante i quali erano pienamente responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura.
- 9.3 Nei casi di cui ai commi 6.3, lettera b), 6.4, lettera b), 7.3 e 7.4, qualora l'apparecchiatura di misura, come reso evidente al produttore dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, non sia compatibile con il sistema di telelettura del gestore medesimo, ovvero sia posizionato in un punto non idoneo alla telelettura, ovvero tale da non garantire l'accesso in sicurezza all'apparecchiatura di misura, il produttore effettua le modifiche o le sostituzioni allo scopo indicate. Nel caso in cui il produttore non apporti le modifiche richieste, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale ne dà comunicazione al GSE affinché sia prevista la sospensione degli incentivi, ove previsti, fino all'avvenuto adeguamento.

Gli oneri derivanti dalla sostituzione, modifica o ricollocazione dell'apparecchiatura di misura sono posti in capo al produttore.

- 9.4 Nei casi in cui il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è il produttore, quest'ultimo può avvalersi, per lo svolgimento delle medesime operazioni, del gestore della rete a cui gli impianti di produzione sono connessi, ferma restando la responsabilità delle medesime operazioni in capo al produttore. In questo caso il produttore è tenuto a riconoscere al gestore di rete, a copertura delle attività svolte, un corrispettivo definito dal gestore di rete medesimo e da questi applicato in maniera trasparente e non discriminatoria.
- 9.5 Entro il 30 novembre di ciascun anno, con riferimento all'anno successivo, i gestori di rete pubblicano e trasmettono all'Autorità il valore del corrispettivo di cui al comma 9.4, unitamente alle modalità e alle condizioni per la sua determinazione dando separata evidenza delle seguenti voci che compongono il predetto corrispettivo:
- a) approvvigionamento e installazione dell'apparecchiatura di misura;
 - b) manutenzione dell'apparecchiatura di misura.
- 9.6 Nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e alta tensione oggetto di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip 6/92 e fino alla loro scadenza, il produttore ha la facoltà di avvalersi, a titolo gratuito, del GSE per l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta. Il GSE opera secondo principi di efficienza, anche avvalendosi di soggetti terzi, e comunque informando l'Autorità.

Articolo 10

Servizio di misura

- 10.1 Il servizio di misura è erogato dall'impresa distributrice nel cui ambito territoriale è ubicato il punto di connessione di un'utenza, ovvero il punto di connessione principale nei casi di cui all'articolo 8, sulla base di un contratto stipulato con l'utente titolare del punto di misura oggetto del servizio stesso, sia esso un cliente finale o un produttore, oppure un suo mandatario coincidente con il mandatario per la stipula del contratto di trasporto con la medesima impresa distributrice.
- 10.2 In tutti i casi in cui la responsabilità delle operazioni di installazione e manutenzione sia in capo al produttore, l'impresa distributrice identifica, nell'ambito del contratto afferente al servizio di misura, le responsabilità e gli obblighi del medesimo produttore ai fini della corretta funzionalità delle apparecchiature di misura.
- 10.3 Nell'ambito del contratto di misura trovano applicazione le componenti tariffarie di misura di cui alla Parte III. In particolare, esse trovano applicazione in corrispondenza di ciascun punto di misura effettivo, in funzione della tipologia di utenza di cui al comma 2.2 del TIT e del livello di tensione corrispondente al medesimo punto di misura effettivo.

- 10.4 L'impresa distributrice controparte contrattuale riconosce ai gestori di rete diversi dalla medesima la parte tariffaria di competenza.

Articolo 11

Disposizioni relative alle apparecchiature di misura di energia elettrica afferenti ai punti di connessione in altissima, alta e media tensione

- 11.1 Le apparecchiature di misura installate presso punti di misura di connessione, di generazione e di consumo afferenti a punti di connessione in altissima, alta e media tensione, devono:
- a) consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza attiva prelevata e immessa nonché dell'energia elettrica attiva e reattiva immesse e prelevate;
 - b) essere provviste di un sistema di segnalazione automatica di eventuali irregolarità del proprio funzionamento;
 - c) consentire al soggetto titolare del punto di connessione, ovvero a soggetti dal medesimo delegati previo mandato, l'accesso alle rilevazioni e alle registrazioni delle misure di energia elettrica, con le stesse modalità e indipendentemente dall'accesso alle medesime da parte del soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale;
 - d) essere predisposte per l'installazione, su richiesta del soggetto titolare del punto di connessione e a spese di quest'ultimo, di dispositivi per il monitoraggio delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica.
- 11.2 In alternativa a quanto previsto al comma 11.1, lettera c), il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, rende disponibili per via informatica al titolare del punto di connessione, ovvero a soggetti dal medesimo delegati previo mandato, i dati di misura registrati nel corso del mese, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo.

Articolo 12

Disposizioni relative alle apparecchiature di misura di energia elettrica afferenti ai punti di connessione in bassa tensione

- 12.1 Le apparecchiature di misura installate presso punti di misura di connessione, di generazione e di consumo afferenti a punti di connessione in bassa tensione devono soddisfare i requisiti minimi di cui alla deliberazione 292/06 o alla deliberazione 87/2016/R/EEL secondo quanto previsto dalle medesime deliberazioni. I requisiti funzionali di cui all'Allegato A della deliberazione 87/2016/R/EEL trovano applicazione anche nel caso di punti di misura di generazione e di punti di misura di connessione coincidenti con punti di immissione pura, a valere dall'avvio dell'introduzione dei sistemi di misurazione di seconda generazione (2G) da parte di ciascun distributore.

- 12.2 All'atto dell'installazione o della messa in servizio delle apparecchiature di misura, il responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è tenuto a programmare il misuratore elettronico in modo tale da registrare, ai fini del dispacciamento, le misure espresse dai totalizzatori relative alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese. È fatto salvo quanto diversamente previsto dall'Allegato A alla deliberazione 87/2016/R/EEL ove applicabile.
- 12.3 Nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di bassa tensione per i quali il gestore di rete è responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, le condizioni tecniche per l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta sono definite dal medesimo gestore di rete, conformemente a quanto indicato nelle Norme e Guide del Comitato Elettrotecnico Italiano e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4.

Articolo 13

Disposizioni ulteriori relative alle operazioni di misura

- 13.1 Nel caso in cui il responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura sia diverso dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale:
- a) il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale rende disponibile, sul proprio sito internet, l'elenco di tutti i misuratori di energia elettrica compatibili con i propri sistemi per la telelettura e definisce i requisiti di interoperabilità richiesti in modo da non ostacolare la concorrenza nella fornitura dei misuratori tenendo conto del loro sviluppo;
 - b) il responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura assicura la costante e tempestiva manutenzione delle relative apparecchiature prestando la necessaria collaborazione al responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, informandolo tempestivamente, con le modalità da questo stabilite, nel caso di eventuali malfunzionamenti, degli interventi di ripristino a seguito di malfunzionamenti, di eventuali interventi di riprogrammazione o riconfigurazione dei misuratori o di qualsiasi ulteriore azione che possa compromettere la teleleggibilità.
- 13.2 Il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, in quanto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei concentratori, dei relativi dispositivi di telecomunicazione e del sistema di telegestione delle apparecchiature di misura, assicura la costante e tempestiva manutenzione delle apparecchiature di propria competenza, prestando la necessaria collaborazione al responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura.

- 13.3 Ogni apparecchiatura di misura dell'energia elettrica prodotta deve essere dotata di dispositivi anti-frode, tali da consentirne l'apertura anche senza l'intervento del personale del gestore di rete. In ogni caso non sono necessarie blindature. Nel caso di interventi che necessitino l'apertura dei dispositivi anti-frode, il produttore deve comunicare al gestore di rete, tramite fax e/o e-mail (con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, secondo quanto prescritto dall'articolo 14, comma 3, del D.P.R. 445/00), la necessità di eseguire l'intervento con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo sull'esecuzione dei lavori. Il gestore di rete provvede quanto prima al ripristino dei dispositivi anti-frode, addebitando al produttore il costo aggiuntivo dell'intervento.
- 13.4 Ai dati di misura dell'energia elettrica prodotta si applicano le stesse disposizioni previste dal TIS ai fini del trattamento dei dati di misura dell'energia elettrica immessa.

Articolo 14

Rilevazione dei dati di misura

- 14.0 Con riferimento ai punti di misura che abbiano installato un misuratore 2G messo a regime, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare la rilevazione delle misure di energia elettrica con modalità e tempistiche tali da ottemperare ai livelli di *performance* di cui all'allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL.
- 14.0bis Con riferimento ai punti di misura trattati orari ai sensi del TIS, diversi da quelli di cui al comma 14.1, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare la rilevazione delle misure di energia elettrica con modalità e tempistiche tali da ottemperare agli obblighi di messa a disposizione di cui all'articolo 23.
- 14.1 Con riferimento ai punti di misura trattati per fasce ai sensi del TIS, diversi da quelli di cui al comma 14.0, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare la rilevazione mensile delle misure di energia elettrica, con le modalità di cui ai commi 14.2, 14.3 e 14.4 ove applicabili e includendo, ove consentito dal misuratore, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base quarto d'ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore.
- 14.2 Con riferimento ai punti di misura di connessione trattati monorari ai sensi del TIS, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica:
- a) almeno una volta ogni quattro mesi, per i punti di connessione con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
 - b) almeno una volta al mese, per i punti di connessione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

- 14.3 Con riferimento ai punti di misura di generazione trattati monorari ai sensi del TIS, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica almeno una volta al mese. In tali casi, il tentativo di rilevazione mensile trova applicazione anche per i corrispondenti punti di misura di connessione, se trattati monorari ai sensi del TIS, in deroga a quanto previsto dal comma 14.2.
- 14.4 Il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a registrare e archiviare, per un periodo minimo di 5 anni, le cause che hanno determinato il fallimento del tentativo di rilevazione effettuato ai sensi dei precedenti commi 14.2 e 14.3. A tal fine, sono individuate le seguenti casistiche:
- a) assenza del cliente finale o di altra persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato; in tal caso, il responsabile del servizio registra anche l'orario in cui è stato effettuato il tentativo di rilevazione;
 - b) malfunzionamento del misuratore o necessità di intervento tecnico;
 - c) diniego all'accesso da parte del cliente finale;
 - d) altre motivazioni da dettagliare opportunamente a cura del responsabile del servizio.
- 14.5 Nel caso di almeno due tentativi di rilevazione falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare un ulteriore tentativo di rilevazione al più tardi nel mese successivo a quello nel quale il secondo tentativo è andato fallito, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle nelle quali viene solitamente pianificato il passaggio del personale.

Articolo 15

Procedura di autolettura

- 15.1 Il presente articolo si applica a tutte le autoletture comunicate dal cliente finale al proprio venditore ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del TIF.
- 15.2 Il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare la validazione delle autoletture ricevute ai sensi del presente articolo e a comunicarne l'esito entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Il responsabile medesimo non è, invece, tenuto a validare il dato di autolettura comunicato dal venditore oltre il termine di cui all'articolo 7.2, lettera d) del TIF.
- 15.3 L'autolettura validata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è equiparata a un dato di misura effettivo, anche qualora i tentativi di rilevazione di cui al precedente comma 14.2 non vadano a buon fine. Nel caso in cui il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura non comunichi l'esito della validazione entro il termine previsto al comma 15.2, l'autolettura si intende comunque validata.

- 15.4 Lo scambio dei flussi informativi relativi ai dati di misura acquisiti tramite procedure di autolettura deve avvenire secondo i canali e nei formati previsti dalla regolazione in materia di standard di comunicazione e, comunque, almeno tramite posta elettronica certificata, nel rispetto delle specifiche individuate dall’Autorità.

Articolo 16

Ricostruzione dei dati di misura

- 16.1 Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99.
- 16.2 Nel caso in cui si verificano irregolarità di funzionamento del misuratore, il responsabile dell’operazione di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, qualora diverso dal titolare del punto di connessione, effettua l’intervento di manutenzione entro:
- a) le medesime tempistiche di cui all’articolo 93 del TIQE e con le medesime modalità ivi richiamate nel caso di punti di misura afferenti a punti di connessione in bassa tensione;
 - b) 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione automatica o dalla comunicazione effettuata dal soggetto titolare del punto di connessione, ovvero da soggetti dal medesimo delegati previo mandato nel caso di punti di misura afferenti a punti di connessione in media, alta e altissima tensione.
- 16.3 Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell’errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l’irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.
- 16.4 Il soggetto che ha diritto alla disponibilità dei dati di misura può richiedere in qualsiasi momento la verifica delle apparecchiature di misura. Rimangono a carico del richiedente le spese necessarie per la verifica nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione previsti per le apparecchiature di misura, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 31 del TIC. Qualora gli errori riscontrati superino tali limiti, il soggetto responsabile dell’operazione di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, assume a proprio carico le spese di verifica e provvede al ripristino della funzionalità delle medesime apparecchiature.

- 16.5 Ogni gestore di rete definisce e rende disponibile ai propri utenti, entro il 28 febbraio 2017, i criteri adottati ai fini della ricostruzione dei dati di misura, distinguendo tra energia elettrica prelevata, energia elettrica immessa ed energia elettrica prodotta, trasmettendone copia all’Autorità.

TITOLO II
PUNTI DI MISURA DI INTERCONNESSIONE

Articolo 17

Individuazione dei punti di misura di interconnessione

- 17.1 Il punto di misura teorico di interconnessione coincide con il punto di interconnessione.
- 17.2 Il punto di misura effettivo di interconnessione è individuato sulla base di scelte razionali, volte a ottimizzare l’entità e il costo degli interventi necessari.

Articolo 18

Soggetti responsabili delle operazioni afferenti l’attività di misura elettrica nel caso di punti di interconnessione

- 18.1 Il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, nel caso di punti di interconnessione tra reti elettriche, è:
- a) l’impresa distributrice, nel caso di interconnessione tra la rete di trasmissione e la rete di distribuzione;
 - b) l’impresa distributrice che gestisce la rete di distribuzione al livello di tensione più alto, nel caso di interconnessione tra reti di distribuzione di diverse imprese distributrici con livelli di tensione diversi;
 - c) l’impresa distributrice che, al momento della richiesta di interconnessione, cede energia elettrica attraverso tale punto, per la maggior parte del tempo su base annua (in relazione ai dati afferenti all’ultimo anno calendariale per cui sono disponibili), nel caso di interconnessione tra reti di distribuzione di diverse imprese distributrici con medesimo livello di tensione.
- 18.2 Il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è:
- a) il gestore del sistema di trasmissione, nel caso di punti di interconnessione tra la rete di trasmissione e la rete di distribuzione;
 - b) l’impresa distributrice responsabile dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, nel caso di interconnessione tra reti di distribuzione di diverse imprese distributrici.
- 18.3 Nei casi in cui la responsabilità dell’operazione di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura di cui al presente articolo sia assegnata a soggetti diversi da quelli a cui era attribuita ai sensi della regolazione previgente, questi

ultimi mantengono la responsabilità di tale operazione fino alla completa sostituzione delle apparecchiature di misura.

- 18.4 In deroga a quanto previsto al comma 18.2, lettera b) e ai commi 6.3 e 7.3, nei casi in cui l'assenza di apparecchiature di misura in uno o più punti di interconnessione fra la rete di distribuzione e la rete di trasmissione renda necessario determinare l'energia scambiata nei predetti punti tramite l'utilizzo di dati di misura relativi ad apparecchiature di misura installate in punti di interconnessione tra reti di distribuzione o in punti di misura di utenza in media tensione o relativi ad altre eventuali apparecchiature di misura, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura relativi alle predette apparecchiature è il gestore del sistema di trasmissione.
- 18.5 In relazione ai punti di interconnessione tra la rete di trasmissione e le reti di distribuzione, l'impresa distributrice:
- a) segnala tempestivamente a Terna eventuali anomalie di funzionamento delle apparecchiature di misura;
 - b) su richiesta di Terna, consente alla stessa l'accesso alle apparecchiature di misura per eventuali verifiche in contraddittorio;
 - c) procede celermente alla soluzione dei problemi tecnici riscontrati.
- 18.6 Le imprese distributrici comunicano mensilmente a Terna le eventuali modifiche all'anagrafica delle apparecchiature di misura per le quali Terna è responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura.

Articolo 19

Disposizioni relative alle apparecchiature di misura afferenti ai punti di interconnessione

- 19.1 Le apparecchiature di misura relative a punti di misura di interconnessione consentono la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e immessa nonché dell'energia elettrica attiva e reattiva immessa e prelevata nei punti di interconnessione.
- 19.2 L'attività di misura elettrica in un punto di interconnessione con la rete di trasmissione è svolta conformemente alle caratteristiche e prescrizioni tecniche, ai criteri e alle modalità definite dal Codice di rete sulla base delle disposizioni emanate dall'Autorità.

TITOLO III
DISPONIBILITÀ DEI DATI DI MISURA

Articolo 20

Utilizzo dei dati di misura

- 20.1 I dati di misura rilevati e registrati in corrispondenza dei punti di misura non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle relative ai servizi di trasmissione, di distribuzione, di dispacciamento, di vendita e di erogazione degli incentivi, salvo consenso scritto da parte del soggetto titolare del punto di misura.

Articolo 21

Messa a disposizione dei dati di misura al gestore del sistema di trasmissione

- 21.1 Nei casi in cui il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è l'impresa distributrice, questa trasmette al gestore del sistema di trasmissione la registrazione di tali dati rilevati, per quanto necessario ai fini del compimento, da parte del medesimo gestore del sistema di trasmissione, degli adempimenti amministrativi di competenza.

Articolo 22

Messa a disposizione dei dati di misura alle imprese distributrici

- 22.1 Nei casi in cui il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è il gestore del sistema di trasmissione, quest'ultimo mette a disposizione delle imprese distributrici competenti, entro il terzo giorno lavorativo di ciascun mese, la registrazione dei predetti dati rilevati ovvero ricostruiti ovvero stimati, per quanto necessario ai fini del compimento, da parte delle medesime imprese distributrici, degli adempimenti amministrativi di competenza.
- 22.2 Il gestore del sistema di trasmissione e le imprese distributrici possono concordare che, per casi residuali, la messa a disposizione dei dati di misura di cui al comma 22.1 avvenga entro il quarto giorno lavorativo di ciascun mese, anziché entro il terzo, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 22.1.
- 22.3 Nei casi in cui il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è il gestore del sistema di trasmissione, quest'ultimo mette a disposizione delle imprese distributrici competenti i dati di misura rettificati il mese precedente e i dati di misura rettificati il medesimo mese in correzione di dati precedentemente comunicati, affinché il responsabile del servizio di misura possa rispettare le tempistiche di cui ai commi 23.8 e 23.9.
- 22.4 Nei punti di interconnessione tra la rete di trasmissione e le reti di distribuzione, nonché nei punti di connessione su rete di distribuzione in alta tensione l'impresa distributrice può comunque rilevare direttamente le misure dell'energia elettrica a fini di riscontro o per l'esercizio della propria rete.

Articolo 23

Messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto e al SII

- 23.1 Il presente articolo disciplina le modalità e le tempistiche con le quali:
- a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII i dati di misura relativi ai punti di misura inclusi nel contratto di trasporto di ciascun utente;
 - b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di cui alla precedente lettera a).
- 23.2 Ai fini della messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata e consumata, di cui al presente articolo, secondo i formati definiti dall'Autorità ai sensi della deliberazione 65/2012/R/eel, i soggetti che erogano il servizio di misura utilizzano esclusivamente gli strumenti di comunicazione predisposti dal Gestore del SII.
- 23.3 Con riferimento ai punti di misura che abbiano installato un misuratore 2G messo a regime:
- a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII i dati di misura, con frequenza giornaliera, secondo tempistiche coerenti con i livelli attesi di performance definiti dalla deliberazione 87/2016/R/EEL;
 - b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura relativi a tutti i punti di misura inclusi nel relativo contratto contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura.
- 23.4 Con riferimento ai punti di misura trattati su base oraria ai sensi del TIS diversi da quelli di cui al comma 23.3:
- a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII i dati di misura relativi a tutti i punti di misura inclusi nel contratto di trasporto di ciascun utente entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono;
 - b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura inclusi nel relativo contratto contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura.
- 23.5 Con riferimento ai punti di misura trattati per fasce ai sensi del TIS, diversi da quelli di cui al comma 23.3:
- a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura relativi a tutti i punti di misura inclusi nel contratto di trasporto di ciascun utente;

- b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura inclusi nel relativo contratto contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura.
- 23.6 Con riferimento ai punti di misura trattati monorari ai sensi del TIS:
- a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di rilevazione, i dati di misura relativi a tutti punti di misura inclusi nel contratto di trasporto di ciascun utente;
 - b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura inclusi nel relativo contratto contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura.
- 23.7 Nella messa a disposizione, il soggetto che eroga il servizio di misura indica se i dati di misura si riferiscono a valori effettivi, autoletture o a valori stimati. Ai fini della fatturazione del servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica dovranno essere utilizzati esclusivamente dati di misura effettivi, comprese le autoletture. In mancanza di questi possono essere utilizzati dati di misura stimati ai sensi dell'articolo 25.
- 23.8 In correzione di dati precedentemente comunicati ai sensi dei commi 23.4, 23.5 e 23.6:
- a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII i dati di misura rettificati il mese precedente, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese;
 - b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura rettificati contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura.
- 23.9 In correzione di dati precedentemente comunicati ai sensi dei commi 23.4, 23.5 e 23.6:
- a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII, entro il giorno 20 (venti) del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, i dati di misura rettificati il mese precedente e i dati di misura rettificati il medesimo mese;
 - b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura rettificati contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura.
- 23.10 La messa a disposizione agli utenti del trasporto e al SII dei dati di misura dell'energia elettrica consumata trova applicazione a decorrere da una data che verrà definita con successivo provvedimento, a seguito della definizione delle relative modalità, tempistiche e formati.

Articolo 24

Messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata al GSE

- 24.1 Il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, trasmette al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta e immessa, secondo le modalità previste dalla specifica tecnica di misura, in conformità al tipo di trattamento del punto stabilito nel TIS in base alla potenza disponibile sul punto di connessione. In deroga a quanto riportato nel presente comma, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale trasmette al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica necessarie ai fini dell'erogazione dello scambio sul posto entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di riferimento.
- 24.2 Limitatamente al periodo di indisponibilità della telelettura per motivi tecnici non imputabili al produttore, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale comunica al GSE il valore stimato dell'energia prodotta, immessa e, ove previsto, prelevata, segnalando la condizione provvisoria di tale valore.
- 24.3 Nei casi di cui al comma 24.2, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale coordina le attività necessarie alla risoluzione del problema, effettuando direttamente quelle di sua competenza. I dati di misura dell'energia prodotta, immessa e, ove previsto, prelevata corrispondenti al periodo di indisponibilità della telelettura sono ricostruiti dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale sulla base di misure relative a periodi passati ritenuti dal medesimo comparabili con quelli corrispondenti al malfunzionamento.
- 24.4 Nelle more del completamento della specifica tecnica di misura di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera o), del TICA, le modalità di trasmissione delle misure dell'energia elettrica prodotta, immessa e, ove previsto, prelevata sono definite dal GSE di concerto con i responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura.

Articolo 25

Stima dei dati di misura

- 25.1 In tutti i casi di indisponibilità dei dati di misura, i dati mensili messi a disposizione ai sensi dei precedenti articoli devono essere stimati dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale.
- 25.2 In nessun caso possono essere comunicati valori pari a zero in luogo di valori stimati.
- 25.3 Ogni gestore di rete definisce e rende disponibile ai propri utenti, entro il 28 febbraio 2017, i criteri adottati ai fini della stima dei dati di misura, distinguendo

tra energia elettrica prelevata, energia elettrica immessa ed energia elettrica prodotta, trasmettendone copia all'Autorità.

Articolo 26

Archiviazione dei dati di misura

- 26.1 Il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale archivia e custodisce, per un periodo minimo di 5 (cinque) anni, i dati di misura dell'energia elettrica, sia essa prodotta, consumata, immessa o prelevata, in modalità tale che questi possano essere disponibili e riutilizzati a scopi di verifica e controllo.
- 26.2 Qualora l'ambito di competenza del responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura risulti variato a seguito di cessioni e incorporazioni di attività, il soggetto cedente ha l'obbligo di trasferire gli archivi delle misure di energia elettrica integralmente al soggetto cessionario, contestualmente al perfezionamento della cessione.

TITOLO IV

INDENNIZZI AUTOMATICI

Articolo 27

Indennizzi automatici relativi alla messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata

- 27.1 In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23 ai fini della messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata, il responsabile del servizio di misura è tenuto a corrispondere all'utente del trasporto, per ciascun punto di misura di connessione rientrante nel contratto di trasporto del medesimo utente e per ciascun giorno di ritardo, un indennizzo automatico così determinato:
- per i punti di misura trattati su base oraria ai sensi del TIS, 1 € per giorno di ritardo fino a un valore massimo, per ciascun punto di misura, pari a 25 €;
 - per i punti di misura trattati per fasce ai sensi del TIS, 0,10 € per giorno di ritardo fino a un valore massimo, per ciascun punto di misura, pari a 1 €;
 - per i punti di misura trattati monorari ai sensi del TIS, 4 € per il primo giorno di ritardo nella messa a disposizione, maggiorato di 0,40 € per ciascun giorno di ritardo ulteriore rispetto al primo, fino a un valore massimo, per ciascun punto di misura, pari a 22 € per ritardi superiori a 45 giorni.

Articolo 28

Indennizzi automatici relativi alla qualità dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata

28.1 Qualora i dati di misura dell'energia elettrica prelevata siano stimati, il responsabile del servizio di misura è tenuto a corrispondere a ciascun utente del trasporto un indennizzo pari a:

$$\text{IndQ}_{\text{TOT}} = \text{Ind}_{\text{OR}} + \text{Ind}_{\text{F}}$$

dove:

- a) Ind_{OR} è l'ammontare dell'indennizzo, determinato secondo quanto previsto al comma 28.2, relativo ai punti di misura di connessione trattati su base oraria ai sensi del TIS e rientranti nel contratto di trasporto del medesimo utente del trasporto;
- b) Ind_{F} è l'ammontare dell'indennizzo, determinato secondo quanto previsto al comma 28.3, relativo ai punti di misura di connessione trattati per fasce ai sensi del TIS e rientranti nel contratto di trasporto del medesimo utente del trasporto.

28.2 L'indennizzo Ind_{OR} è pari a:

- $\text{Ind}_{\text{OR}} = 0$
se $\text{EFF}_{\text{OR}} \geq \text{EFF}_{\text{OR}}^{\text{HIGH}}$;
- $\text{Ind}_{\text{OR}} = (\text{EFF}_{\text{OR}}^{\text{HIGH}} - \text{EFF}_{\text{OR}}) * \text{POD}_{\text{OR}} * \text{IndQ}_{\text{OR}}$
se $\text{EFF}_{\text{OR}}^{\text{LOW}} \leq \text{EFF}_{\text{OR}} < \text{EFF}_{\text{OR}}^{\text{HIGH}}$;
- $\text{Ind}_{\text{OR}} = (\text{EFF}_{\text{OR}}^{\text{HIGH}} - \text{EFF}_{\text{OR}}) * \text{POD}_{\text{OR}} * \text{IndQ}_{\text{OR}} +$
 $+ (\text{EFF}_{\text{OR}}^{\text{LOW}} - \text{EFF}_{\text{OR}}) * \text{POD}_{\text{OR}} * \text{PQ}_{\text{OR}}$
se $\text{EFF}_{\text{OR}} < \text{EFF}_{\text{OR}}^{\text{LOW}}$,

dove, con limitato riferimento ai dati di misura dell'energia elettrica prelevata afferenti a punti di misura di connessione trattati su base oraria ai sensi del TIS e rientranti nel contratto di trasporto del medesimo utente del trasporto:

- a) EFF_{OR} è la percentuale di dati di misura effettivi, relativi ai punti di misura, messi a disposizione all'utente del trasporto dal responsabile del servizio di misura;
- b) $\text{EFF}_{\text{OR}}^{\text{HIGH}}$ è la percentuale (valore obiettivo), pari al 90%, di dati di misura effettivi che il responsabile del servizio di misura è tenuto a mettere a disposizione dell'utente del trasporto mensilmente;
- c) $\text{EFF}_{\text{OR}}^{\text{LOW}}$ è la percentuale minima (valore obiettivo minimo), pari al 75%, di dati di misura effettivi che il responsabile del servizio di misura è tenuto a mettere a disposizione dell'utente del trasporto mensilmente;
- d) POD_{OR} è il numero di punti di misura di connessione trattati su base oraria ai sensi del TIS e associati all'utente del trasporto;

- e) Ind_{QOR} e PQ_{OR} sono il valore unitario dell'indennizzo e dell'eventuale ulteriore penalità da applicare, a ciascun punto di misura trattato su base oraria ai sensi del TIS, in relazione alla percentuale di dati di misura effettivi messi a disposizione dal responsabile del servizio di misura; sono pari rispettivamente a 5 € e 2,50 €.

28.3 L'indennizzo Ind_F è pari a:

- $Ind_F = 0$
se $EFF_F \geq EFF_F^{HIGH}$;
- $Ind_F = (EFF_F^{HIGH} - EFF_F) * POD_F * Ind_{QF}$
se $EFF_F^{LOW} \leq EFF_F < EFF_F^{HIGH}$;
- $Ind_F = (EFF_F^{HIGH} - EFF_F) * POD_F * Ind_{QF} + (EFF_F^{LOW} - EFF_F) * POD_F * PQ_F$
se $EFF_F < EFF_F^{LOW}$,

dove, con limitato riferimento ai dati di misura dell'energia elettrica prelevata afferenti a punti di misura di connessione trattati per fasce ai sensi del TIS e rientranti nel contratto di trasporto del medesimo utente del trasporto:

- a) EFF_F è la percentuale di dati di misura effettivi messi a disposizione all'utente del trasporto dal responsabile del servizio di misura;
- b) EFF_F^{HIGH} è la percentuale (valore obiettivo), pari al 90%, di dati di misura effettivi che il responsabile del servizio di misura è tenuto a mettere a disposizione all'utente del trasporto mensilmente;
- c) EFF_F^{LOW} è la percentuale minima (valore obiettivo minimo), pari al 75%, di dati di misura effettivi che il responsabile del servizio di misura è tenuto a mettere a disposizione all'utente del trasporto mensilmente;
- d) POD_F è il numero di punti di misura di connessione trattati per fasce ai sensi del TIS e associati all'utente del trasporto;
- e) Ind_{QF} e PQ_F sono il valore unitario dell'indennizzo e dell'eventuale ulteriore penalità da applicare, a ciascun punto di misura trattato per fasce ai sensi del TIS, in relazione alla percentuale di dati di misura effettivi messi a disposizione dal responsabile del servizio di misura; sono pari rispettivamente a 0,5 € e 0,25 €.

Articolo 29

Casi di mancata corresponsione

29.1 In caso di mancata corresponsione degli indennizzi automatici di cui all'articolo 27 e all'articolo 28 entro la fine del mese successivo a quello in cui i dati di misura sono resi disponibili agli utenti del trasporto ai sensi dell'articolo 23, il responsabile del servizio di misura è tenuto a corrispondere all'utente del trasporto un importo pari a due volte l'indennizzo dovuto.

PARTE III
DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE TARIFFARIA DELL'ATTIVITÀ DI
MISURA ELETTRICA

TITOLO I
REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI MISURA

Articolo 30

Obblighi informativi in capo agli esercenti

- 30.1 Ai fini dell'aggiornamento tariffario annuale delle tariffe per il servizio di misura, in ciascun anno t , a partire dall'anno 2020, ciascun esercente comunica all'Autorità i dati patrimoniali, fisici ed economici secondo quanto stabilito con la determinazione del Direttore della Direzione Energia, Infrastrutture e *Unbundling* dell'Autorità di cui al comma 4.1 del TIT.
- 30.2 L'Autorità verifica, anche mediante controlli a campione:
- a) la corrispondenza del valore dei dati patrimoniali di cui al comma 30.1, con quelli risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati, redatti ai sensi del TIUC;
 - b) la pertinenza e la corretta imputazione dei dati patrimoniali di cui alla precedente lettera a) rispetto all'attività di misura elettrica.
- 30.3 La mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 30.1, ovvero il mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio previste dalla determinazione di cui al medesimo comma, per le imprese ammesse al regime individuale di cui al comma 37.3, lettera a), comportano la non inclusione dei nuovi investimenti al fine dell'aggiornamento tariffario annuale per l'anno $t+1$ e per gli anni successivi, fino a ottemperanza delle richiamate disposizioni, senza conguaglio.

Articolo 31

Definizione e pubblicazione delle tariffe di misura

- 31.1 L'Autorità definisce e pubblica le tariffe obbligatorie di cui all'articolo 33 e le tariffe di riferimento di cui all'articolo 37 con le medesime tempistiche previste dall'articolo 5 del TIT.
- 31.2 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione delle tariffe obbligatorie da parte dell'Autorità, gli esercenti pubblicano a loro volta, sul proprio sito internet, le tariffe obbligatorie relative al servizio erogato. Le medesime devono essere altresì rese disponibili presso i propri uffici aperti al pubblico.
- 31.3 La Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* mette a disposizione delle imprese distributrici i principali elementi rilevanti ai fini della determinazione delle

tariffe di riferimento di cui all'articolo Articolo 37 con le medesime tempistiche di cui al comma 5.4 del TIT.

Articolo 32

Richieste di rettifica

- 32.1 Con riferimento alle richieste di rettifica aventi a oggetto dati patrimoniali o fisici comunicate dalle imprese esercenti il servizio di misura all'Autorità, si applicano le medesime disposizioni previste dall'articolo 6 del TIT.

Articolo 33

Tariffa obbligatoria per il servizio di misura

- 33.1 La tariffa di misura obbligatoria MIS_c è fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di misura ed è in generale composta dalle seguenti componenti:
- $MIS_c(INS)$ a copertura dei costi delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura;
 - $MIS_c(RAV)$ a copertura dei costi delle operazioni di gestione dei dati di misura;
 - $MIS_c(RES)$ a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06, differenziate sulla base delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT.
- 33.2 La tariffa MIS_c è espressa in centesimi di euro/punto di misura effettivo per anno per le attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 10.1, nel caso di utenze riconducibili a quelle di cui ai comma 2.2, lettere a), d), f), g), h) e i), del TIT e in centesimi di euro/kWh per le attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 10.1, nel caso di utenze riconducibili a quelle di cui al comma 2.2, lettere b), c) ed e), del TIT, in relazione al numero e al livello di tensione corrispondente ai punti di misura effettivi. Le modalità applicative della tariffa MIS_c sono esplicitate nell'articolo 34.
- 33.3 La tariffa MIS_c per il servizio di misura obbligatoriamente applicata alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 10.1, nel caso di utenze riconducibili a quelle di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT, in relazione ai soli punti di misura effettivi di connessione è disciplinata secondo quanto previsto dall'articolo 27 del TIT in funzione del numero e del livello di tensione corrispondente ai medesimi punti.
- 33.4 Le componenti della tariffa MIS_c per il servizio di misura obbligatoriamente applicate alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 10.1, nel caso di utenze riconducibili a quelle di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT per tutti i punti di misura effettivi, nonché nel caso di utenze riconducibili a quelle di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT in relazione ai punti di misura effettivi diversi da quelli di connessione, sono fissate nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 in funzione del numero e del livello di tensione corrispondente ai punti di misura effettivi.

Articolo 34

Tariffa per il servizio di misura in relazione ai punti di misura di utenza

- 34.1 Ciascuna impresa distributrice esercente il servizio di misura applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 10.1, nel caso di utenze riconducibili a quelle di cui al comma 2.2, lettere da a) a i), del TIT, in funzione del livello di tensione corrispondente a ciascun punto di misura effettivo:
- la componente $MIS_c(INS)$ di cui alla tabella 2 per ogni punto di misura effettivo per cui le operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura sono nella responsabilità di un gestore di rete;
 - la componente $MIS_c(RAV)$ di cui alla tabella 3 per ogni punto di misura effettivo per cui le operazioni di gestione dei dati di misura nonché le operazioni di natura commerciale sono nella responsabilità di un gestore di rete;
 - la componente $MIS_c(RES)$ di cui alla tabella 4 per ogni punto di misura effettivo di connessione in bassa tensione, nei soli casi in cui tale punto di connessione sia un punto di prelievo ai fini della misura.

Articolo 35

Tariffa di misura nel caso dei punti di misura di interconnessione

- 35.1 Con riferimento alle operazioni di misura in punti di misura di interconnessione, al responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura viene riconosciuto dalla controparte il corrispettivo $MIS_c(INS)$ di cui alla tabella 2.
- 35.2 Con riferimento alle operazioni di misura in punti di misura di interconnessione, al responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura viene riconosciuto dalla controparte il corrispettivo $MIS_c(RAV)$ di cui alla tabella 3.

Articolo 36

Corrispettivi applicati in assenza del misuratore

- 36.1 Nei punti di misura di utenza o di interconnessione ove, compatibilmente con la normativa vigente, non risulta installato un misuratore, non si applica la tariffa MIS_c .

Articolo 37

Tariffa di riferimento per il servizio di misura

- 37.1 La tariffa di riferimento per il servizio di misura relativa a punti di misura effettivi in altissima, alta e media tensione è pari alla tariffa MIS_c , i cui valori sono riportati nella tabella 1.

- 37.2 La tariffa di riferimento per il servizio di misura relativa ai punti di misura effettivi in bassa tensione è denominata T(MIS) ed è composta dalle seguenti componenti:
- a) T(ins), espressa in euro per punto di misura effettivo, a copertura dei costi relativi all'installazione e alla manutenzione delle apparecchiature di misura installate nei punti di misura effettivi in bassa tensione;
 - b) T(rav), espressa in euro per punto di misura effettivo, a copertura dei costi relativi alla gestione dei dati relativi a punti di misura effettivi in bassa tensione;
 - c) T(res), espressa in euro per punto di misura effettivo, a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06.
- 37.3 Le componenti a copertura dei costi di capitale della tariffa di riferimento di cui al comma 37.2, lettere a) e b), sono determinate:
- a) sulla base dei dati di investimento puntuali trasmessi dalle imprese ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, per le imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo, salvo quanto previsto con deliberazione 646/2016/R/EEL e con deliberazione 306/2019/R/EEL per le imprese che avviano sistemi di *smart metering* in bassa tensione di seconda generazione ammessi al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale (regime individuale);
 - b) sulla base di criteri parametrici di cui all'Articolo 7 della deliberazione 237/2018/R/EEL per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo (regime parametrico).

Articolo 38

Aggiornamento delle componenti della tariffa di riferimento e della tariffa obbligatoria relative al servizio di misura

- 38.1 Nel corso del NPR2 l'Autorità aggiorna annualmente la parte a copertura dei costi operativi della tariffa MIS_c di cui all'articolo 33 e della tariffa T(MIS) di cui all'articolo 37, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
 - b) il tasso annuale di recupero di produttività;
 - c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.
- 38.2 Per il NPR2, il tasso annuale di recupero di produttività di cui al comma 38.1, lettera b), è pari a 0,7%.
- 38.3 Nel corso del NPR2, l'Autorità aggiorna annualmente la parte a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito della tariffa MIS_c di cui

- all'articolo 33 e della tariffa T(MIS), di cui all'articolo 37 relativa ai punti di misura effettivi in alta e media tensione, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale;
 - c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati.
- 38.4 Nel corso del NPR2, l'Autorità aggiorna annualmente la parte delle componenti a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito della tariffa T(MIS), di cui all'articolo 37, relativa ai punti di misura effettivi in bassa tensione, per le imprese ammesse al regime individuale, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato differenziato per ciascuna impresa distributrice *m*;
 - c) i tassi di variazione collegati agli investimenti netti realizzati, differenziati per ciascuna impresa distributrice *m*.
- 38.5 Nel corso del NPR2, l'Autorità aggiorna annualmente la parte a copertura degli ammortamenti della tariffa MIS_c di cui all'articolo 33 e della tariffa T(MIS), di cui all'articolo 37 relativa ai punti di misura effettivi in alta e media tensione, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale;
 - c) il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile standard dei cespiti;
 - d) il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi entrati in esercizio.
- 38.6 Nel corso del NPR2, l'Autorità aggiorna annualmente la parte a copertura degli ammortamenti della tariffa T(MIS), di cui all'articolo 37 relativa ai punti di misura effettivi in bassa tensione, per le imprese ammesse al regime individuale, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato differenziato per ciascuna impresa distributrice *m*;
 - c) il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e

- completamento della vita utile standard dei cespiti, differenziato per ciascuna impresa distributrice *m*;
- d) il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi entrati in esercizio, differenziato per ciascuna impresa distributrice *m*.
- 38.7 Nel corso del NPR2, l'Autorità aggiorna annualmente la parte della tariffa T(MIS), di cui all'articolo 37 a copertura dei costi di capitale, relativa ai punti di misura effettivi in bassa tensione, per le imprese ammesse al regime parametrico, sulla base delle disposizioni di cui al comma 8.2 della deliberazione 237/2018/R/EEL, secondo modalità applicative definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*.
- 38.8 La componente T(res) di cui al comma 37.2, lettera c), è aggiornata annualmente applicando il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat.
- 38.9 Nel corso del periodo di regolazione NPR2, l'Autorità aggiorna annualmente la parte a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06 della tariffa MIS_c di cui all'articolo 33, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
- b) un tasso di variazione che, tenuto conto della variazione attesa dei volumi di servizio erogato a livello nazionale, sia funzionale alla minimizzazione dei rispettivi ammontari di perequazione.
- 38.10 Ai fini dell'aggiornamento annuale della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi ai punti di misura effettivi in bassa tensione di cui ai commi 38.4 e 38.6, salvo quanto previsto con deliberazione 646/2016/R/EEL e con deliberazione 306/2019/R/EEL per le imprese distributrici che avviano sistemi di *smart metering* in bassa tensione di seconda generazione ammessi al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale:
- a) con riferimento agli investimenti entrati in esercizio partire dall'anno 2017 per ciascuna impresa distributrice il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore 1G installato è pari al 105% del corrispondente valore di investimento lordo per misuratore relativo a investimenti entrati in esercizio nel 2015;
- b) nel caso di effettiva e comprovata indisponibilità di misuratori 1G, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio ° partire dall'anno 2018, nel caso di installazione di misuratori 2G, il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore 2G installato è pari alla somma di:
- i. 125% della spesa unitaria media sostenuta dall'impresa distributrice nel 2015 per l'approvvigionamento dei misuratori di prima installazione;

- ii. 105% del valore di investimento lordo per misuratore al netto della spesa media per l'approvvigionamento dei misuratori installati, sostenuta nel medesimo anno 2015.

38.11 Le comunicazioni di cui all'Articolo 30 includono i dettagli necessari all'applicazione del comma 38.10, con le modalità stabilite con la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* di cui al comma 4.1 del TIT.

Articolo 39

Remunerazione riconosciuta agli investimenti per le operazioni di misura

- 39.1 La remunerazione del capitale investito netto per le operazioni di misura avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità.
- 39.2 Salvo quanto disposto dal comma 39.3, il tasso di remunerazione del capitale investito per il servizio di misura è riportato nella Tabella 4 del TIWACC.
- 39.3 Agli investimenti per le operazioni di misura entrati in esercizio nel periodo 2012-2014 il riconoscimento della maggiorazione del tasso di remunerazione pari all'1% previsto dalle disposizioni di cui all'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11 viene garantito tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette.

Articolo 40

Perequazione dei ricavi di misura per i punti di prelievo ai fini della misura in bassa tensione

- 40.1 In ciascun anno l'ammontare di perequazione dei ricavi di misura PM per i punti di prelievo ai fini della misura in bassa tensione dotati di misuratore, relativo a ciascuna impresa distributrice m , è pari a:

$$PM_m = RA_m - RE_m$$

dove:

- RA_m è il ricavo ammesso, per ciascuna impresa distributrice m , costituito da:
 - il ricavo ammesso derivante dall'applicazione delle componenti T(ins) e T(rav) di cui rispettivamente al comma 37.2, lettera a) e lettera b), relativa ai punti di prelievo ai fini della misura in bassa tensione;
 - il ricavo ammesso a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06, riconosciuto fino al 31 dicembre 2027 ($RRES_{m,t}$), pari a:

$$RRES_{m,t} = \min(N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{\text{installati}}; N_{m,2010}^{BT} \Big|_{\text{misurati}}) * T_t(res)$$

con:

- $N_{m,2010}^{BT} \Big|_{\text{misurati}}$ è, per ciascuna impresa m , il numero di punti di prelievo ai fini della misura in bassa tensione dotati di misuratore attivi al 31 dicembre 2010;
- $N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{\text{installati}}$ è, per ciascuna impresa m , il numero di punti di prelievo ai fini della misura in bassa tensione attivi in relazione ai quali entro il 31 dicembre dell'anno t è stato effettivamente installato un misuratore elettronico avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione 292/06;
- RE_m è il ricavo effettivo, per ciascuna impresa distributrice m nell'anno t , costituito dall'applicazione, ai punti di prelievo ai fini della misura in bassa tensione:
 - delle componenti $MIS(INS)$, $MIS(RAV)$ e $MIS(RES)$ di cui all'articolo 33;
 - dell'elemento $\sigma_1(mis)$ di cui alla tabella 9 del TIT.

- 40.2 Cassa utilizza il conto alimentato dalla componente tariffaria UC₃ di cui al TIT, per regolare eventuali squilibri derivanti dal meccanismo di perequazione di cui al comma 40.1.
- 40.3 Con riferimento ai criteri generali di applicazione della perequazione di cui al comma 40.1 e in particolare le modalità operative di gestione del meccanismo di perequazione vale quanto disposto dall'articolo 28 del TIT.

Articolo 41

Promozione delle aggregazioni delle imprese distributrici

- 41.1 Con riferimento ai meccanismi di promozione dei processi di aggregazione disciplinati dal presente articolo, si applicano le medesime disposizioni di cui all'Articolo 31 del TIT.
- 41.2 Le modalità applicative relative ai meccanismi di promozione delle aggregazioni di cui al comma Articolo 41 sono contenute nella Scheda 1. Modifiche e integrazioni della Scheda 1 che non comportino la riforma dei principi sottesi, ma riguardino migliorie e precisazioni attuative, possono essere disposte con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling*, previa informativa all'Autorità.

***SCHEDA 1 - ARTICOLO 41 - PROMOZIONE DELLE AGGREGAZIONI DELLE
IMPRESE DISTRIBUTRICI***

Criteri e modalità operative per la definizione dei meccanismi di promozione delle aggregazioni delle imprese distributrici

1. Alle imprese oggetto di processi di aggregazione di cui all'Articolo 41 si applicano i meccanismi di incentivazione descritti al punto 1 della Scheda n.1 allegata al TIT, relativi ai criteri di valorizzazione del capitale investito netto a seguito di aggregazione e alla corresponsione di incentivi *una tantum*.
2. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni di dettaglio relative al servizio di misura dell'energia elettrica in relazione alla valorizzazione del capitale investito netto in occasione dei processi di aggregazione tra imprese, che comportino l'applicazione, in esito al perfezionamento dell'aggregazione, del regime tariffario individuale.
3. Indipendentemente dalla dimensione dell'impresa acquirente (CASO B e CASO C) della Scheda n.1 allegata al TIT, nei casi in cui in esito all'aggregazione tra imprese distributrici sia prevista l'applicazione del regime tariffario individuale di cui all'articolo 37.3 lettera a), ai fini della determinazione del capitale investito implicitamente riconosciuto tramite la tariffa parametrica, è necessario procedere:
 - a. alla valorizzazione del costo riconosciuto di capitale nella tariffa parametrica dell'anno $t+1$ rispetto all'anno di aggregazione (anno t), come determinata e aggiornata ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della deliberazione 237/2018/R/EEL;
 - b. al recepimento del valore di cui al precedente punto a nella tariffa individuale definitiva dell'impresa acquirente relativa all'anno $t+1$, mediante la determinazione di un cespite "pro-forma", in analogia con quanto riportato nella scheda n.1 allegata al TIT per il servizio di distribuzione;
 - c. ai fini della determinazione del valore del cespite "pro-forma" di cui al precedente punto a, a determinare convenzionalmente il valore di tale cespite "pro-forma" in modo tale che esso garantisca all'impresa acquirente nella tariffa dell'anno $t+1$ un rendimento tariffario (somma della remunerazione del capitale investito e dell'ammortamento) pari al valore di costo riconosciuto di cui al precedente punto a, facendo riferimento al valore del WACC rilevante ai fini della tariffa dell'anno $t+1$ ed assumendo una vita utile residua pari alla vita utile media residua della stratificazione convenzionale determinata secondo le previsioni di cui all'articolo 7 della deliberazione 237/2018/R/EEL.